

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 663)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 10ª Commissione permanente (Trasporti e Aviazione civile, Marina mercantile, Poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati nella seduta del 9 gennaio 1980 (V. Stampato n. 930)

presentato dal Ministro della Marina Mercantile

(EVANGELISTI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ANDREATTA)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 17 gennaio 1980*

**Provvidenze integrative per l'industria delle riparazioni navali
per il periodo 1º gennaio 1979-31 dicembre 1980**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Fino all'emanazione di una legge organica concernente la ristrutturazione dell'industria navale, il contributo di cui all'articolo 10 della legge 27 dicembre 1973, n. 878, prorogata dall'articolo 4 della legge 23 dicembre

1975, n. 720, può essere concesso in misura sino al 15 per cento del prezzo per i lavori iniziati successivamente al 1° gennaio 1979 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1980, concernenti manutenzioni straordinarie, modificazioni e riparazioni di navi mercantili in esercizio, manutenzione dei relativi apparati motori, installazione di apparati motori di propulsione su navi di nuova costruzione con scafo diverso dal ferro, nonché lavori di sabbatura e pitturazione.

In caso di grandi lavori di riparazione, nonché di modificazioni di particolare impegno e difficoltà, il contributo può essere elevato, in via eccezionale, sino al 30 per cento, sentito il parere della Commissione per il piano della cantieristica navale istituita presso il Ministero della marina mercantile.

Analogo contributo sino al 15 per cento del prezzo contrattuale ritenuto congruo dal Ministero della marina mercantile può essere concesso alle imprese di demolizione navale per la demolizione di navi di bandiera nazionale od estera.

Sono esclusi dal beneficio i prezzi inferiori a 50 milioni di lire.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono estese alle navi a struttura metallica, destinate ad attività industriali o di ricerca che si svolgono in acque marittime.

La percentuale del contributo verrà fissata con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sentita la Commissione per il piano della cantieristica, istituita presso il Ministero della marina mercantile, secondo criteri che tengano conto delle esigenze della struttura cantieristica nazionale, privilegino riparazioni inerenti a navi atte a contribuire alla soluzione dei problemi energetici del paese, consentano all'industria delle riparazioni navali del Mezzogiorno l'utilizzo, nella massima misura possibile, della potenzialità operativa delle stesse.

In relazione ai problemi occupazionali, ai cantieri del Mezzogiorno verrà comunque accordata la misura massima del contributo previsto per i vari tipi di nave.

Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti sono prorogate le disposizioni dei ti-

toli I e III della legge 27 dicembre 1973, n. 878, ad eccezione dell'articolo 23 della medesima legge.

Art. 2.

Nel caso di imprese di riparazione operanti nel Mezzogiorno, il contributo di cui al titolo II, articolo 13 della legge 27 dicembre 1973, n. 878, può essere elevato al 20 per cento sul totale degli investimenti ammessi. Tra i richiedenti verranno preferite le imprese che entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge avranno presentato un piano di ristrutturazione tecnica, di consorziazione o di cooperazione con analisi del mercato e degli investimenti necessari, garantendo e incrementando i livelli occupazionali.

Art. 3.

Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli è autorizzata, nel biennio 1980-1981, la spesa complessiva di lire 25 miliardi, di cui lire 8 miliardi per l'anno 1980.

All'onere di lire 8 miliardi relativo all'anno 1980 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando la voce « Provvidenze per l'industria cantieristica, per il credito navale e per le riparazioni navali ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.